

TI_GERICHTE 42.2017.38 vom 25. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2017.38_d20170125

FR: TI_GERICHTE 42.2017.38 du 25 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 42.2017.38 del 25 gennaio 2017

Regeste

A torto USSI sospeso AS x 2/17 poiché ricorr.assente all'estero da 30.12.16 a 31.1.17(+ di 30 gg). E' vero che x AS va ammesso soggiorno all'estero di al max 4 sett./anno.Tuttavia va deciso in ogni fattisp. In casu 1g solo di ritardo,dal 2014 non andava nel suo Paese d'orig.e 6.1 festivo.Ric.accolto

Erwägungen

E. 1

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L■art.

E. 2

Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

E. 2.2

Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“ In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell' 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530. 2.5. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull'assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.). Qualora, per contro

un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS). L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio. Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003. Per quanto concerne, invece, l'assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell' 8 febbraio 2017. 2.6. Va, inoltre, rilevato che giusta l'art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie. L'art. 68 cpv. 1 Las prevede, poi, che l'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere all'amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.). 2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, da alcuni anni al beneficio dell'assistenza sociale, il 22 dicembre 2016 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali compilando il relativo formulario, nel quale ha risposto negativamente alle domande volte a sapere se nella sua situazione familiare ed economica erano intervenuti dei cambiamenti (cfr. doc. 344-346). La prima pagina in alto di tale modulo riporta quanto segue: "(...) Ogni cambiamento della sua situazione economica e familiare dovrà essere debitamente documentato (certificati d'iscrizione o di fine scolarità, certificati di salario, contratti assicurativi o di locazione,...). In particolare l'Ufficio deve essere anticipatamente informato su eventuali assenze all'estero: in caso di assenze superiori a 30 giorni la prestazione non è più riconosciuta. (...)" (Doc. 344). Nelle osservazioni la medesima ha indicato che a fine febbraio avrebbe avuto un appuntamento presso il _____ di _____ e che in seguito avrebbe provveduto alle pratiche per l'AI (cfr. doc. 345). A quest'ultimo riguardo va rilevato che con sentenza 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 il TCA ha confermato la decisione del 28 ottobre 2013 dell'Ufficio AI con la quale all'insorgente è stato negato il diritto a una rendita essendo il suo grado di invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (cfr. doc. 103 segg.). L'USSI, con decisione del 23 dicembre 2016, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di gennaio e febbraio 2017 di fr. 2'046.-- mensili (cfr. doc. 339). Il 30 dicembre 2016 l'insorgente è partita con un volo da _____ per _____ in _____ (cfr. doc. A2). Il rientro in Ticino era previsto per martedì 31 gennaio 2017 con partenza da _____ lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 20:20 (cfr. doc. A3). L'USSI, il 25 gennaio 2017, a causa dell'assenza all'estero della ricorrente dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, le ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1). Il 6 febbraio 2017 l'insorgente, che è venuta a conoscenza della sospensione di cui sopra tramite una vicina la quale era stata incaricata di ritirare la sua posta (cfr. doc. I), mediante messaggi di posta elettronica ha chiesto all'amministrazione di revocare immediatamente la decisione del 25

gennaio 2017, informando di aver subito un incidente stradale e allegando un attestato medico, il biglietto aereo da cui si evince che il rientro era stato posticipato al 14/15 febbraio 2017 e il rapporto di polizia relativo al sinistro (cfr. doc. A5; A6). L'USSI, a seguito del formale reclamo del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. A1), il 13 giugno 2017 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il blocco della prestazione assistenziale del mese di febbraio 2017 (cfr. doc. II1). Nella risposta di causa l'amministrazione ha precisato, da una parte, che la ricorrente non ha dato adeguata e tempestiva informazione della sua partenza. Dall'altra, che l'assenza all'estero della medesima è stata superiore al limite di trenta giorni a prescindere dall'infortunio, visto che il 30 gennaio 2017 non sarebbe stata in ogni caso in Svizzera (cfr. doc. VII). L'insorgente ha contestato l'operato dell'USSI, facendo valere di non essersi più recata in _____ per vedere i suoi familiari, in particolare la madre anziana e un fratello affetto dalla sindrome di Down, dal 2014 e di avere ricevuto il biglietto aereo in regalo da un suo nipote in occasione del Natale 2016. Inoltre la ricorrente ha asserito che a causa delle sue condizioni di salute (rottura di due costole, una delle quali toccava un polmone) a seguito dell'incidente del 26 gennaio 2017 non poteva rischiare di effettuare un lungo viaggio aereo per rientrare in Svizzera e ha conseguentemente posticipato la data al 14 febbraio 2017. La medesima ha pure affermato che, siccome aveva provato invano il 29 dicembre 2016 a contattare l'assistente sociale del Comune di _____ come pure la collaboratrice dell'USSI, il 30 dicembre 2016 è ritornata al Comune di _____ dove ha scritto una lettera in cui ha comunicato il suo viaggio, con allegata copia del suo biglietto, chiedendo che fosse consegnata alle signore menzionate (cfr. doc. I). Il 24 agosto 2017 l'USSI, rispondendo al TCA in merito alla base legale su cui fondarsi per non riconoscere le prestazioni assistenziali in caso di assenza all'estero superiori ai trenta giorni (cfr. doc. IX), ha prodotto un articolo di Heinrich Dubacher, membro della Commissione direttive e prassi della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, COSAS, intitolato "Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?" e pubblicato in ZESO 4/13 PRAXIS (cfr. doc. X; X1).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto che l'obiezione formulata nella risposta di causa secondo cui l'insorgente non avrebbe informato tempestivamente l'USSI della sua partenza per il _____ (cfr. doc. VII) non possa esserle pregiudizievole. La ricorrente, al riguardo, ha affermato di aver avvertito l'USSI tramite il Comune di _____ con una lettera del 30 dicembre 2016, siccome il 29 dicembre 2016 aveva tentato invano di mettersi in contatto con la collaboratrice dell'amministrazione (cfr. doc. I; A1). E' vero che l'avviso alla parte resistente avrebbe dovuto essere più tempestivo ritenuto che il biglietto aereo è stato emesso da _____ il 14 dicembre 2016 (cfr. doc. A2). E' altrettanto vero, tuttavia, che l'USSI è comunque venuta a conoscenza dell'assenza all'estero dell'insorgente nel mese di gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017, quando quest'ultima era ancora in _____, ha bloccato il versamento della prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2017. Il TCA rileva, inoltre, che nel proprio contributo "Wie lange muss die Sozialhilfe bei einem Auslandsaufenthalt bezahlen?" di Heinrich Dubacher ha indicato segnatamente che un soggiorno all'estero temporaneo non modifica o interrompe il domicilio assistenziale in Svizzera e non implica automaticamente la perdita del diritto all'assistenza sociale. Tuttavia, per parità di trattamento con coloro che svolgono un'attività lavorativa, sulla base di quanto contemplato dal CO in ambito della durata delle vacanze (cfr. art. 329a cpv. 1 CO) va ammesso un soggiorno all'estero di al massimo quattro settimane all'anno. L'autore ha comunque evidenziato che l'autorità deve decidere nella singola fattispecie se una

situazione familiare particolare giustifichi, quale eccezione, l'applicazione di una deroga (cfr. doc. X1). Il domicilio assistenziale ai sensi degli art. 5 Las e 12 LAS (cfr. consid. 2.3.) della ricorrente risulta essere nel Cantone Ticino, e meglio nel periodo determinante per la fattispecie a _____ (dal 1° agosto 2017 l'insorgente si è trasferita a _____; cfr. doc. 10). La parte resistente non ha, del resto, messo in dubbio tale circostanza. Questo Tribunale osserva, altresì, da un lato, che la ricorrente ha asserito di non essersi recata - prima del 30 dicembre 2016 - in _____ dal 2014 (cfr. doc. I; A1). Il fatto che la ricorrente non vada spesso in _____ risulta pure dalla perizia pluridisciplinare del 29 maggio 2013 eseguita dal SAM nell'ambito di una procedura dell'assicurazione invalidità (cfr. consid. 2.7.), in cui è stato indicato che "per problemi finanziari l'A. non può recarsi in _____ da due anni a trovare la famiglia (piangendo riferisce che non è nemmeno potuta andare ai funerali del padre e dei fratelli)" (cfr. STCA 32.2013.209 del 3 ottobre 2014 consid. 2.7.). Dall'altro, giova sottolineare che l'insorgente è partita per il _____ il 30 dicembre 2016 alle ore 19:00 dall'aeroporto di _____ (cfr. doc. A2), ossia nel periodo delle festività di fine anno. Il rientro in Ticino avrebbe avuto luogo, se la ricorrente non fosse stata vittima di un incidente stradale il 26 gennaio 2017, martedì 31 gennaio 2017, ossia con un giorno di ritardo rispetto ai trenta giorni di assenza all'estero ammissibili. Tuttavia deve essere considerato, oltre al fatto che in ogni caso dal 2014 la medesima non si recava in _____ a fare visita alla sua famiglia, la circostanza che nel periodo programmato di assenza dalla Svizzera, ovvero dal 30 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, vi era il giorno festivo di venerdì 6 gennaio 2017. In effetti, visto che l'USSI, fondandosi sull'articolo di Heinrich Dubacher della COSAS, ritiene ammissibili per parità di trattamento con le persone che svolgono un'attività lavorativa quattro settimane di assenza all'estero (cfr. doc. XI), va tenuto conto dei giorni festivi durante un periodo di ferie che non vanno dedotti quali giorni di vacanza. L'insorgente è poi rientrata in Svizzera soltanto a metà febbraio 2017 a seguito dell'incidente automobilistico occorso il _____ il 26 gennaio 2017 (cfr. consid. 2.7.), quindi per motivi indipendenti dalla propria volontà. In simili condizioni, esaminati specificatamente gli elementi di fatto del caso di specie e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l'insorgente non debba subire alcuna conseguenza negativa per il fatto che il suo rientro in Ticino era inizialmente previsto per il 31 gennaio 2017. Ne discende che a torto l'USSI non le ha versato la prestazione assistenziale ordinaria del mese di febbraio 2017.

E. 3

Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." Giusta l'art. 10 Las, poi: " Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977." L'art.

E. 4

LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

"1La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.■

Ex art. 9 LAS:

"1Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

"1Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2Se una persona manifestamente bisognosa di aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.

La LAS distingue tra l'assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l'assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare, all'assistenza di cittadini svizzeri l'art. 12 LAS prevede:

Giusta l'art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d'emergenza:

2.4. L'art. 23 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. (cpv. 3)

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l'art. 24 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)

In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell'assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

"()

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).

2.5. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull'assistenza - LAS (cfr. consid. 2.2.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.3.; 2.4.).

Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.